



Città di Pioltello

Città Metropolitana
di Milano

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 970 DEL 04/12/2018

SETTORE: RISORSE UMANE E FINANZIARIE

SERVIZIO: TRIBUTI

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CTP DI MILANO E PRESSO LA CTR DI MILANO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.

Alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Esecutiva il **17/12/2018**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17 gennaio 2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2018-2020;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 7 maggio 2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2018 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

Considerato che sono stati notificati a questo Ente:

- dalla società PMIMMOBILIARE SRL avente sede legale in via Di Matteo n.14, 81016 Piedimonte Matese (CE), i seguenti ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso avvisi di accertamento IMU :
 - anno 2014 prot. 0040231 del 01/10/ 2018
 - anno 2015 prot. 0040224 del 01/10/2018
 - anno 2016 prot. 0040225 del 01/10/2018
 - anno 2017 prot. 0040226 del 01/10/2018
- dalla società DERRICK SRL avente sede legale in via Borzoli n.34, Genova, i seguenti ricorsi in appello presso la competente CTR Lombardia, avverso avvisi di accertamento TARI:
 - anno 2014/2017- appello presentato dalla società in data 18/10/2018 prot. 0042839, per l'annullamento della sentenza pronunciata dalla CTP di Milano, n.2663/16/2018 in data 14/05/2018, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento TARI 2014/2017, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite.
 - anno 2015/2016 appello presentato dalla società in data 15/10/2018 , per l'annullamento della sentenza pronunciata dalla CTP di Milano , n. 1127/16/2018 in data 19/02/2018, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avvisi di accertamento TARI 2015/2016, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite.

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 25/10/2018 veniva deliberata la costituzione in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e alla

Commissione Tributaria Regionale nei ricorsi presentati dalle società suddette ricorrendo motivi di fatto e diritto, come rappresentati dall'ufficio, a sostegno delle pretese tributarie dell'Ente;

Ritenuto opportuno per la complessità e specialità della materia oggetto del contendere individuare, per le difese avanti gli organi giurisdizionali aditi, un professionista esperto, tra l'altro, in ambito di diritto tributario degli enti locali;

Visto il CV dello studio legale Marelli e Maniscalco, allegato al presente atto, che vanta una puntuale conoscenza della materia del contendere e la specializzazione precedentemente dimostrata in analoghi contenziosi in difesa dell'ufficio con esito, spesso, favorevole;

Ritenuto, quindi, ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento per l'assegnazione degli incarichi professionali per la difesa in giudizio, giusta delibera C.P 71/2015, sussistere i presupposti di specialità della materia del contendere, consequenzialità e complementarità con altri incarichi pregressi che consentono al Dirigente di affidare il patrocinio legale presso gli organi giurisdizionali senza applicare il principio di rotazione degli incarichi ed indipendentemente da una valutazione comparativa.

Visti i preventivi di spesa, relativi ai giudizi di cui sopra, acquisiti agli atti (prot n.49635 del 03/12/2018) presentato dallo Studio Legale Marelli e Maniscalco con sede a Milano in Via L. Manara n. 17, C.F.12582700154, e considerato che gli stessi appaiono congrui in base ai criteri di cui al D.M.55/2014 in applicazione di quanto disposto dall'art.9 D.L.1/2012 conv. in L.27/2012, in considerazione della difficoltà e del valore della questione nonché dello sconto applicato;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico della difesa allo studio Legale Marelli e Maniscalco, con sede a Milano in Via L. Manara n. 17, C. F.12582700154, per una spesa di euro di €. 5.500,00 oltre cpa ed Iva che vanta una puntuale conoscenza della materia del contendere, anche riferita ai pregressi contenziosi gestiti per l'Ente;

Atteso che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del DLgs.50/2016, è il dott. Franco Bassi, il quale attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di dichiarare l'indisponibilità accertata della struttura interna all'assunzione del patrocinio in questione, per i motivi espressi in premessa;
2. di affidare l'incarico relativo alla difesa delle ragioni dell'Ente dei procedimenti, allo Studio Legale Marelli e Maniscalco, con sede a Milano, in Via L. Manara n. 17, C. F. 12582700154, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nei procedimenti promossi dalla società PMIMMOBILIARE SRL, aventi ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento IMU anni 2014-2015-2016-2017, e dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano nei procedimenti promossi dalla società DERRICK SRL, avverso le sentenze della CTP che hanno rigettato le impugnazioni degli avvisi di accertamento TARI anni 2014-2015-2016-2017 come meglio specificato in premessa;
3. di precisare che lo studio dovrà relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto;
4. di imputare la somma pari ad €6.979,00= (I.V.A. Inclusa e contributi previdenziali) sullo stanziamento relativo all'anno 2018 del bilancio di previsione armonizzato 2018-2020, 01.03.01.04 cap.14300/30 - Spese per consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali"; - con la codifica fino al livello V U 1.03.02.10.001;
5. di liquidare le competenze allo Studio Legale secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale di Contabilità;
6. di dichiarare, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Dirigente e anche l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel presente procedimento;
7. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come introdotto dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

8. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio 2018;
9. di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 comma 466 della Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
10. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
11. di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Rosaria Graziano

Il Dirigente del Settore
f.to BASSI FRANCO